

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse dei prof.ri

Cognome	Nome	Codice Fiscale	Classe di Concorso	Regione
Amendola	Giovanni	MNDGNN76A12F839Z	B14	Campania
Bifulco	Rosario	BFLRSR65H25H931I	A045, A046, A047	Campania
Cancedda	Sara	CNCSRA86E67B354Y	B021	Sardegna
Capalbo	Ofelia	CPLFLO77C70D086H	A047	Toscana
Ciardo	Maria Rosaria	CRDMRS68C62A184T	B023	Puglia
D'Anna	Carmen	DNNCMN85L52F839D	AB24	Campania
Dudau	Mirela	DDUMRL67S69Z129K	A028, A031	Veneto
Giannetto	Rosa	GNNRSO69R65F158P	A-45	Toscana
Improda	Nicla	MPRNCL83T55A512N	A041, A066	Campania
Montagna	Antonietta	MNTNNT75B41G568L	A051	Emilia Romagna
Pizza	Daniela	PZZDNL67P60B963W	A046	Campania
Santini	Maria Rosaria	SNTMRS77L41G786Z	A22, A12	Basilicata
Stingone	Mauro Gianluca	STNMGN82A08A509K	A046	Lazio

tutti rappresentati e difesi – come da mandato in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli alla via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it.

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

NONCHÉ CONTRO gli Uffici Scolastici Regionali per la Sicilia, per la Sardegna, per la Calabria, per la Basilicata, per la Puglia, per la Campania, per il Molise, per il Lazio, per l'Abruzzo, per le Marche, per l'Umbria, per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per il Veneto, per la Lombardia, per il Piemonte, per la Liguria, per il Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi Direttori generali p.t.

E NEI CONFRONTI del prof. Alampi Gianluca, C.F. LMPGLC68E12F205O, nato il 12/05/1968, residente in Jerago con Orago (VA), alla via castello n. 18 (cap 21040);

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA: D) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 14 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A045, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 30 novembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A047, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, pubblicato il 12 dicembre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso B023, per la Puglia; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 24 ottobre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria definitiva per la classe di concorso A041, per la Campania; del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, pubblicato il 25 ottobre 2018, con il quale veniva pubblicata la graduatoria

2

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

definitiva per la classe di concorso A066, per la Campania; nonché dei Decreti Direttoriali, di data e protocollo sconosciuti, pubblicati sui siti istituzionali dei singoli U.S.R., per le classi di concorso e le regioni, come richiesto dai ricorrenti e meglio indicato e precisato in epigrafe;

E) dei provvedimenti (di data e protocollo sconosciuti), con i quali gli Uffici Scolastici Regionali disponevano la prosecuzione delle operazioni selettive integrando i calendari, riconvocando le Commissioni esaminatrici, approvando nuovamente le griglie di valutazione ovvero predisponendo un'apposita sessione suppletiva, onde consentire l'espletamento delle prove concorsuali ai candidati destinatari di pronunce cautelari favorevoli di ammissione con riserva alla procedura concorsuale di cui è causa;

F) degli avvisi e/o comunicazioni diramate dagli Uffici Scolastici Regionali sui propri siti istituzionali, contenenti le modalità di acquisizione dei dati relativi ai candidati destinatari di dette pronunce cautelari favorevoli, nonché dei conseguenti elenchi dei candidati ammessi con riserva;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso di cui è causa in quanto muniti di valido titolo abilitante;

PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire ai ricorrenti di partecipare alle operazioni selettive relative al predetto concorso;

NEL RICORSO PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – MIUR, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI

3

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

DIPARTIMENTALI.0000085 del 1 febbraio 2018 (pubblicato sulla GURI – 4° serie speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018), recante il bando di indizione della procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui disciplina i requisiti di ammissione (artt. 3 e 4), consentendo la partecipazione soltanto in favore dei docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, qualora vada inteso nel senso di escludere i ricorrenti (**tutti docenti "precari" in possesso di anzianità di servizio almeno triennale**), nonché nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione della domanda di partecipazione (art. 4); **B**) del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995 (pubblicato sulla GURI serie generale 9 febbraio 2018 n. 33), recante disciplina delle modalità di espletamento della procedura concorsuale in parola, laddove prescrive i requisiti di ammissione con previsioni illegittime, irragionevoli e discriminatorie; **C**) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti sono tutti docenti che, in possesso di anzianità di servizio almeno triennale, impugnavano innanzi a codesto ecc.mo Tribunale il d.D.G. MIUR n. 85 del 1° febbraio 2018, recante il bando di indizione del concorso per il reclutamento del personale docente *ex art. 12* del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nonché i relativi atti presupposti (ivi compreso il D.M. 15 dicembre 2017 n.

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

995), nella parte in cui disciplinavano irragionevolmente i requisiti di ammissione.

In particolare, con numerose ed articolate censure, i ricorrenti contestavano la clausola della *lex specialis* con la quale veniva prescritto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento entro il 31 maggio 2017, qualora intesa nel senso di escludere il predetto titolo di servizio quale valida qualifica professionale per l'accesso alla carriera di docente, e comunque si dolevano dell'illegittima determinazione dei requisiti di ammissione in quanto davano luogo ad un canale riservato di reclutamento.

Ed infatti veniva ingiustamente preclusa la partecipazione al concorso in parola in pregiudizio dei docenti comunque idonei allo svolgimento dell'attività professionale in patente violazione della disciplina comunitaria in tema di accesso alle professioni regolamentate.

Al riguardo, essi deducevano svariati profili di invalidità dei provvedimenti gravati, sollevando altresì un'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 cit. per contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza ed uguaglianza (art. 3 Cost.), di parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

* * * * *

Occorre osservare che, successivamente, la vicenda inerente l'irragionevole definizione dei requisiti di partecipazione al concorso indetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 veniva all'attenzione del Consiglio di Stato che, alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2018, aveva modo di pronunciarsi

5

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

con plurime ordinanze favorevoli, disponendo l'ammissione con riserva di un numero consistente di richiedenti afferenti a svariate categorie di docenti non abilitati.

In particolare, con ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134, il Giudice d'Appello sollevava la questione di legittimità costituzionale della richiamata norma, rilevando fondati profili di contrasto con i fondamentali principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), parità di accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.), nonché imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.).

Le ampie e condivisibili motivazioni spese a supporto della rimessione alla Corte costituzionale circa lo scrutinio di compatibilità con i precetti costituzionali della norma istitutiva del concorso *de quo*, si incentrano prevalentemente sulla natura "riservata" della procedura selettiva, scaturente della prescrizione del possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

La drastica delimitazione soggettiva della platea dei candidati, infatti, non rinveniva alcuna plausibile giustificazione e, di certo, non si inquadra nelle ipotesi derogatorie rispetto alla regola del pubblico concorso, rigorosamente e tassativamente individuate dal Giudice delle Leggi (cfr. *ex multis* Corte cost., 24 giugno 2010 n. 225; 13 novembre 2009 n. 293).

La conclusione cui perveniva il Consiglio di Stato, invero, si inquadra in un orientamento ormai consolidato che, sulla base di un'attenta ed analitica ricostruzione del quadro normativo vigente nel settore scolastico, come stratificatosi nel corso degli anni, rimarcava la natura palesemente discriminatoria dell'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso al reclutamento del personale docente.

6

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Ed infatti, anche per quanto concerne l'ultima tornata concorsuale ordinaria, indetta nel 2016, era stato necessario ricorrere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'ordinamento vigente al fine di sanare gli effetti distorsivi dell'ingiusta imposizione di un titolo legittimante, stante l'irragionevole attuazione del sistema di formazione professionale del corpo docente (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546).

* * * * *

Costituitasi l'Amministrazione resistente, veniva discussa l'istanza cautelare che, inopinatamente, veniva respinta da codesto ecc.mo Tribunale.

I ricorrenti, quindi, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato eccependo l'infondatezza, l'erroneità e comunque l'illegittimità delle motivazioni addotte a supporto della decisione impugnata.

Accadeva tuttavia che, a partire dalla Camera di Consiglio immediatamente successiva (20 settembre 2018), il Giudice d'Appello addiveniva ad un parziale *revirement* nel bilanciamento degli interessi contrapposti, accogliendo il gravame ma al solo fine propulsivo per la definizione del giudizio di primo grado all'esito dell'incidente di costituzionalità.

A differenza di quanto avvenuto solo pochi giorni prima, il Giudice d'appello non concedeva la misura cautelare volta a consentire direttamente la partecipazione alle operazioni selettive, e ciò sulla scorta dell'assunto secondo il quale «(...) *l'accoglimento di tali istanze comporterebbe, per l'elevato numero degli ammessi con riserva, un mutamento della natura stessa del concorso in esame, in assenza delle esigenze di certezza e*

7

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

continuità che nella specie solo la pronuncia della Corte costituzionale può dare» (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2018 n. 4643).

Sicché anche l'appello cautelare proposto dai ricorrenti veniva accolto soltanto a suddetti fini sollecitatori.

La motivazione offerta dal Consiglio di Stato, invero, si rivelava assolutamente contraddittoria e frutto di sviamento, laddove ometteva di considerare l'impatto comunque determinato dalle precedenti ordinanze cautelari emesse nella Camera di Consiglio del 30 agosto 2018.

Senza poi dire della patente disparità di trattamento subita dai ricorrenti che, seppur versanti nelle medesime condizioni dei destinatari di dette ordinanze, non avevano potuto ricevere degna protezione alla propria sfera giuridica, ingiustamente lesa.

Come evidente, infatti, la soluzione adottata dal Consiglio di Stato si risolveva in una totale vanificazione della tutela cautelare, non producendo alcuna *utilitas* la mera sollecitazione del giudizio di primo grado soltanto dopo la definizione della questione di costituzionalità, quindi ragionevolmente non prima di un anno.

* * * * *

Giova rimarcare che, in ragione dell'ammissione con riserva scaturente dai provvedimenti cautelari già concessi dal Consiglio di Stato, veniva ampliata in modo considerevole la platea dei candidati al concorso in questione.

Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali si vedevano costretti ad attivare specifiche procedure telematiche per acquisire i dati necessari ad integrare i calendari per le convocazioni alla prova concorsuale (**doc. 1**) ovvero a

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

predisporre finanche apposite sessioni suppletive nei casi in cui le procedure si fossero concluse (**doc. 2**).

In tal senso, lo stesso Ministero resistente si preoccupava di sollecitare le amministrazioni territoriali ad attivarsi immediatamente al fine di organizzare ulteriori prove concorsuali, e ciò anche qualora le Commissioni esaminatrici avessero ormai esaurito la fase di valutazione dei candidati (**doc. 3**).

Nel frattempo, infatti, gli Uffici Scolastici Regionali avevano regolarmente dato seguito alla procedura concorsuale, anche accelerando le operazioni selettive per addivenire all'immissione in ruolo degli idonei già a partire dal corrente anno scolastico; di talché avevano approvato le graduatorie definitive di merito all'esito dei lavori delle rispettive Commissioni esaminatrici (**doc. 4**).

Orbene, l'attivazione delle procedure per consentire ai candidati ammessi con riserva lo svolgimento delle prove concorsuali dimostrava la chiara possibilità di garantire la partecipazione in favore di tutti i ricorrenti.

In tal senso, il Ministero resistente, lungi dal trincerarsi dietro all'esaurimento delle procedure concorsuali (laddove avvenuto) e quindi all'impossibilità di eseguire le misure cautelari (a fronte dell'intervenuto espletamento delle prove selettive), decideva di approntare una ulteriore sessione di esami, riconvocando ove necessario le Commissioni esaminatrici e fissando nuovi calendari finalizzati alla convocazione dei candidati in possesso di una pronuncia favorevole.

Come del resto rappresentato in giudizio anche dagli odierni ricorrenti, quindi, l'accoglimento della misura cautelare non era affatto suscettibile di

9

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

arrecare pregiudizio alla “macchina amministrativa”, né tanto meno vi erano insormontabili ostacoli organizzativi alla rimodulazione delle operazioni concorsuali.

* * * * *

Avverso i provvedimenti impugnati, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono innanzi a codesto ecc.mo Tribunale chiedendone l’annullamento e/o la riforma, siccome illegittimi per i seguenti

M O T I V I

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 1013 E 103 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, UGUAGLIANZA, IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono affetti da chiari ed evidenti vizi di legittimità per violazione dei principi fondamentali di imparzialità, uguaglianza e ragionevolezza, dando luogo ad un’ingiustificata disparità di trattamento e ad un’insostenibile violazione delle garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

Come rilevato in fatto, nella gestione del concorso in parola il Ministero resistente ha deciso di sollecitare l’esecuzione delle misure cautelari concesse anche nell’ipotesi in cui la procedura ordinaria fosse ormai completata.

10

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In altri e più chiari termini, non è stata considerata ostativa all'ammissione con riserva la oggettiva irreversibilità degli effetti derivanti dai provvedimenti gravati, già prodottisi nella realtà materiale a fronte della definizione dell'*iter* concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che la riattivazione della procedura, la riconvocazione delle Commissioni e la predisposizione di prove aggiuntive costituiscono chiari sintomi di una *voluntas* del Ministero resistente che, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, ha ritenuto non essersi consumata la funzione pubblica di reclutamento del personale docente conferita dall'art. 17, co. 2 del D.Lgs. n. 59/2017, ed ha quindi riaperto la fase selettiva.

Orbene, è chiaramente illegittima ed irragionevole la decisione di proseguire nello svolgimento delle operazioni concorsuali soltanto nei confronti dei candidati destinatari dei provvedimenti giudiziari di ammissione con riserva e non anche nei confronti di tutti i candidati comunque destinatari di una pronuncia cautelare di accoglimento.

Occorre infatti osservare che, in entrambi i casi, il Giudice d'Appello si è pronunciato favorevolmente, e ciò proprio perché la norma istitutiva del concorso presenta seri e fondati profili di illegittimità costituzionale.

Peraltro, la decisione amministrativa in parola dimostra ancora una volta come non vi siano impedimenti oggettivi a garantire l'ampliamento della platea dei candidati mediante la predisposizione di prove suppletive, in linea con quanto già avvenuto in occasione di precedenti tornate di reclutamento (da ultimo, il concorso del 2016).

11

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

In tal senso, deve ritenersi essere venuto meno il presupposto su cui si fondavano le ordinanze adottate dal Consiglio di Stato a partire dalla Camera di Consiglio del 20 settembre 2018, ossia che l'elevato numero di candidati potesse compromettere la regolarità della procedura di reclutamento.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, la patente discriminazione operata fra candidati che versano nella medesima condizione ed hanno il medesimo *status* risulta essere priva di qualsiasi valida giustificazione e si pone in patente contrasto con i principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza, buon andamento e di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Il *modus operandi* seguito dal Ministero resistente finisce così per favorire un numero consistente di docenti che, solo per puro caso fortuito, hanno visto il proprio giudizio essere stato discusso prima del *revirement* del Consiglio di Stato, senza tener conto invece delle identiche posizioni di diritto pur azionate da altri candidati ingiustamente esclusi.

2) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono inficiati da vizi di illegittimità derivata in quanto danno attuazione a clausole contenute nella *lex specialis*, oggetto di gravame con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ad ogni effetto processuale e sostanziale, quindi, si impugnano le graduatorie definitive pubblicate dagli Uffici Scolastici Regionali per le classi di concorso richieste, relative alle procedure selettive cui i ricorrenti hanno chiesto di prendere parte.

Per completezza difensiva, infine, si rinvia alle doglianze ed alle censure articolate nel ricorso che integralmente si riporta di seguito:

« M O T I V I

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017 N. 59. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DELLA PAR CONDICIO, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

A.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, CO. 4 BIS DEL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2001 N. 368. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19 DEL D.LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 81. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 70 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL D.L. 13 MAGGIO 2001 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011, N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 1 DEL D.L. 25 SETTEMBRE 2009 N. 134 (CONV. IN L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167).

I provvedimenti impugnati sono inficiati da un vizio di insanabile illegittimità nella parte in cui, non consentendo l'ammissione di docenti precari in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale, si pongono in stridente contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo quadro attuato con la Direttiva comunitaria 1999/70/Ce.

Come noto, in ragione di tale principio, la Corte di Giustizia UE ha già avuto modo di acclarare la profonda irragionevolezza del sistema di reclutamento del settore scolastico, siccome fonte di un persistente ricorso a contratti precarizzanti a prescindere dalle concrete esigenze di servizio (cfr. Corte di Giustizia, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13).

La questione è di certo nota e non richiede approfondimenti di sorta.

Orbene, nel valutare la compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale a seguito della decisione del Giudice comunitario, la Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare come il Legislatore abbia previsto una forma di ristoro dei diritti ingiustamente violati a danno del personale precario, rappresentata dal piano straordinario di reclutamento ex lege 107/2015 (cfr. Corte cost. 20 luglio 2016 n. 187).

In tal senso, è stato affermato che costituisce idonea tutela un meccanismo di stabilizzazione fondato su "meri automatismi" ovvero su "selezioni blande".

Diversamente opinando, l'instaurazione di modalità selettive tradirebbe la finalità di sanatoria cui tali procedure devono essere essenzialmente destinate.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Come rilevato in fatto, i docenti inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, e quindi non abilitati, non hanno potuto beneficiare di alcuno strumento di ristoro, dal momento che non hanno potuto partecipare al predetto piano straordinario, e, pertanto, versano ancora in uno stato di ingiustificato precariato.

La chiara indicazione fornita dal Giudice costituzionale, invero, avrebbe dovuto indurre il Ministero resistente a prevedere una modalità di assunzione che, al pari di quanto già avvenuto, riconoscesse adeguatamente il valore dell'esperienza maturata, che costituisce di per sé una forma di accertamento delle competenze professionali spese.

Del resto, occorre osservare che in recenti pronunciamenti, ancorché cautelari, il Consiglio di Stato ha ammesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno anche i docenti privi di un titolo formale di abilitazione, ritenendo valida evidentemente la formazione professionale acquisita nel concreto svolgimento delle mansioni di docente (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2017 n. 4115).

Del tutto inspiegabilmente, quindi, i provvedimenti impugnati disciplinano una procedura semplificata e non selettiva destinata soltanto al personale abilitato, a prescindere dall'anzianità maturata, senza tenere in alcuna considerazione il personale "precario".

Al riguardo, la previsione di un prossimo bando di reclutamento riservato ai suddetti docenti ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. c) e co. 7 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, costituisce misura non sufficiente ad integrare il presidio minimo di tutela indicato dalla Corte Costituzionale.

15

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

Infatti, tale procedura non presenta quelle caratteristiche di “automaticità” e “semplificazione” richieste, dal momento che si configura quale concorso a tutti gli effetti selettivo alla stregua delle ordinarie procedure di reclutamento.

In modo illogico ed incoerente, al pari dei neo-laureati e dei candidati che non hanno mai svolto servizio, i docenti precari devono sottoporsi a prove concorsuali volte ad accertare la conoscenza di quelle materie disciplinari che essi quotidianamente insegnano agli alunni nell’espletamento delle funzioni di docenza assegnate, sic!

Ne deriva, quindi, che il palese disconoscimento dell’anzianità maturata integra un’ipotesi di discriminazione non giustificata ed irragionevole.

Per mero tuziorismo, infine, occorre osservare che l’anzianità di servizio da considerare utile è quella maturata non solo nelle scuole statali, ma anche negli istituti paritari di cui alla L. 10 marzo 2000 n. 62.

Come ben rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, tale disciplina legislativa ha dato attuazione al principio di piena parità di trattamento tra le due categorie di istituzioni scolastiche, e ciò in ossequio a precetti di rilevanza costituzionale (art. 33 Cost.), di talché non possono essere consentite diversità di valutazione del servizio prestato dai docenti nelle rispettive istituzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2017 n. 951; 10 novembre 2017 n. 4845, in tema di mobilità).

A.2) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 79 E

**107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE.
IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono altresì illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo status lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta, benché l'ordinamento comunitario la ritenga sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

(laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni de quibus, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione alla partecipazione al concorso di cui è causa nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere

18

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti avente valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi,

19

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l’abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso».

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l’abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione de qua, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.

Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dal concorso in questione i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

**A.3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, CO. 3 BIS DEL D. LGS.
30 MARZO 2001 N. 165.**

20

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20**

Il bando è illegittimo nella parte in cui non assicura alcuna tutela al personale docente che da anni opera quale supplente in condizione di grave precariato, siccome destinatario di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, avendo maturato un'anzianità di servizio superiore a 36 mesi complessivi.

Come noto, l'art. 35, co. 3 bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (introdotto dall'art. 1, co. 401 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge Stabilità 2013), prevede che le pubbliche amministrazioni possano avviare procedure concorsuali di reclutamento, riservando il 40% dei posti «(...) a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando».

La norma in parola è espressamente diretta a garantire al personale precario una chance di immissione in ruolo dopo aver raggiunto il tetto di anzianità conseguibile con contratti precari e flessibili conferiti ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 cit.

Inopinatamente, nella vicenda di cui è causa non si è data attuazione a tale disposizione, impedendo così ai ricorrenti di accedere all'ambita stabilizzazione. Di contro, si è preferito irragionevolmente prevedere un diverso canale di reclutamento mediante una procedura non semplificata e diretta a rimuovere le condizioni di precariato, bensì mediante un concorso altamente selettivo e su posti limitati.

La riserva dei posti ai suddetti ricorrenti, tuttavia, si imponeva alla luce del riassetto profondo del sistema di reclutamento nel settore scolastico, che lo

stesso Legislatore aveva inteso perseguire con la L. 13 luglio 2015 n. 107, al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi comunitari dettati dalla direttiva comunitaria 1999/70/Ce dopo la recente pronuncia di incompatibilità della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia UE Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13). Ed infatti, le procedure straordinarie di reclutamento indette con decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 luglio 2015 in applicazione dell'art. 1, co. co. 95 ss. della L. 13 luglio 2015 n. 107, hanno riguardato esclusivamente il personale precario inserito nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento e sono state estese – invero incomprensibilmente – ai candidati idonei/non vincitori dell'ultima tornata concorsuale. Sono pertanto stati esclusi i precari storici inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, ai quali quindi l'ordinamento non ha offerto alcuna opportunità di stabilizzazione.

Di contro, l'art. 1, co. 131 della L. n. 107/2015 cit. dispone che «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Ne deriva che i ricorrenti, avendo raggiunto il tetto massimo di anzianità conseguibile con i contratti di supplenza, saranno inevitabilmente espulsi dal mercato lavorativo perdendo ogni possibilità di insegnare nelle scuole statali.

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

In tal senso, la condizione di precariato, invece di consentire l'accesso al ruolo quale forma di tutela dovuta a seguito dell'illegittimo ricorso a contratti a tempo determinato, costituisce paradossalmente un impedimento all'esercizio della professione scelta, con gravissima violazione dei diritti e delle prerogative costituzionalmente riconosciute.

Alla luce di quanto rilevato, non rinviene alcuna plausibile e ragionevole giustificazione la scelta di prevedere un meccanismo di reclutamento oltremodo semplificato e non selettivo in favore soltanto di docenti muniti di abilitazione ma indipendentemente dal possesso di un'adeguata anzianità di servizio.

Di contro, il riconoscimento del diritto alla riserva di posti per la stabilizzazione del personale precario, sancito dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al concorso di cui è causa, individuando un'aliquota minima espressamente destinata ai docenti precari.

L'ammissione al suddetto concorso, infatti, rappresenta per i ricorrenti l'unica seria e concreta occasione utile di immissione in ruolo, dal momento che a loro favore non opera il meccanismo compensativo dell'assunzione a copertura dell'ordinario turn over mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (cfr. Cass. civ., 20 giugno 2012 n. 10127).

Alla luce di quanto rilevato, tenuto conto che la procedura concorsuale rappresenta la principale modalità di selezione del personale pubblico ai sensi dell'art. 97 Cost, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, e considerato che anche il giudice

23

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

comunitario ha ravvisato nel settore l'irragionevolezza di qualsiasi modalità alternativa di reclutamento, la previsione impugnata è affetta da evidenti ed insanabili vizi di illegittimità.

* * * * *

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 13 APRILE 2017 N. 59. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, DELLA PAR CONDICIO, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, DI RAGIONEVOLEZZA E COERENZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PIENA TUTELA GIUDIZIALE DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI LEGITTIMI. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. ILLOGICITÀ. MANIFESTA INGIUSTIZIA

Va altresì evidenziata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui, delimitando irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione, finiscono con il tradire la ratio sottesa alla disciplina transitoria di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 59/2017 e, quindi, la finalità della procedura selettiva de qua.

Al riguardo, occorre considerare che con il D.Lgs. n. 59/2017 il Legislatore ha introdotto una profonda riforma dei meccanismi di formazione e selezione del personale docente, abbandonando la logica dell'acquisizione

24

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

dell'abilitazione preventiva rispetto alle operazioni di reclutamento (L. n. 341/1990) in luogo di una formazione successiva al concorso (FIT), anche per le gravi disfunzioni prodottesi una volta che il precedente meccanismo concorsuale ordinario era andato a regime (ossia in occasione delle tornate del 2012 e 2016).

Ebbene, in ossequio ad un principio cardine dell'ordinamento, il Legislatore ha inteso sanare le posizioni giuridiche consolidate negli anni prima di bandire una procedura di reclutamento con le nuove regole.

È stata, quindi, disciplinata una procedura eccezionale e semplificata per la compilazione di una graduatoria regionale "a integrale scorrimento", così da poter assorbire in ruolo il personale precario da tempo abilitato. Come rilevato in fatto, nei prossimi anni, gran parte delle disponibilità di organico saranno espressamente destinate a tale scopo, consumando le chances di assunzione nelle scuole statali.

Orbene, non rinviene alcun valido fondamento la scelta di prevedere una "corsia preferenziale" per i soli docenti abilitati, senza considerare la posizione dei docenti in possesso di un'anzianità almeno triennale, che quindi vantano – per tale condizione – un chiaro diritto alla stabilizzazione.

Peraltro, la previsione di una graduatoria ad esaurimento, con conseguente nomina ad libitum sui posti liberi e disponibili che si verranno a determinare nel corso dei prossimi anni (con le aliquote indicate), esclude finanche che si possa produrre un conflitto di interessi con altri candidati versanti nelle medesime condizioni, dal momento che non vi è concorrenza su un numero di posti contingentato.

C) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

I provvedimenti impugnati sono censurabili anche nella parte in cui prevedono, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet “Polis” del Ministero della Pubblica Istruzione.

Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai candidati in possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, illegittimamente determinati dal Ministero resistente.

Di talché gli odierni ricorrenti sono stati costretti ad inoltrare la domanda di partecipazione in modalità cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, comunque, entro la scadenza prevista dal bando.

Si tratta di un effetto escludente che è già stato censurato da codesto ecc.mo Tribunale con motivazioni che ben si attagliano anche alla presente fattispecie a fronte di una palese identità di ratio.

In occasione dell’ultima tornata concorsuale (2016), infatti, è stato affermato che «Deve essere inoltre annullato l’art. 4, comma 1, D.D.G. n. 106/2016, nella parte in cui prevede che la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sia presentata esclusivamente attraverso istanza POLIS e che le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione, nella parte in cui non prevede che la domanda di partecipazione, in casi eccezionali non contemplati dal sistema informativo, possa essere presentata con modalità cartacee. In tal senso si è

26

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”» (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 31 ottobre 2017 n. 10890).

Come noto, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l’art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, poi, prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla

28

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

* * * * *

QUESTIONE INCIDENTALI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il diritto dei ricorrenti a partecipare al concorso per il reclutamento di personale docente abilitato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado rinviene il proprio fondamento nella disciplina vigente, non sussistendo alcuna disposizione che, in modo espresso ed inequivoco, escluda dall'accesso al profilo in questione il personale docente munito di valido titolo di studio avente effetti abilitativi.

Ed infatti, secondo un doveroso scrutinio secundum constitutionem (cfr. ex multis Corte Cost., 10 febbraio 2006 n. 57), vanno necessariamente individuate tutte le letture alternative possibili del quadro normativo onde enucleare l'opzione ermeneutica conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Ad ogni modo, in via meramente gradata, e previa delibazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 17, co. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, nella parte in cui dispone che «La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di

entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (...)», nonché dell'art. 17, co. 2, lett. c) e co. 7 del medesimo Decreto, laddove disciplina una procedura selettiva per il reclutamento del personale con anzianità di servizio almeno triennale, per manifesta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.), nonché per violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, sanciti dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE, come acclarati dall'orientamento consolidato della Corte di Giustizia UE (art. 117 Cost.). In combinato disposto delle suddette norme, infatti, circoscrive irragionevolmente l'ambito soggettivo di partecipazione al concorso semplificato FIT per il reclutamento del personale docente della scuola superiore di primo e secondo grado, escludendo i docenti in possesso di una complessiva anzianità di servizio pari ad almeno tre annualità.

Riservandosi in prosieguo ogni ulteriore e più approfondita argomentazione, giova osservare che l'irragionevolezza della norma in parola risulta di palmare evidenza sol che si consideri che l'ammissione al concorso verrebbe ad essere precluso a docenti che sono comunque da ritenersi abilitati all'insegnamento in virtù del titolo di studio posseduto e dell'anzianità maturata, avendo finanche potuto acquisire una seria e concreta professionalità, coerente con le funzioni del profilo di inquadramento.

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al fumus boni juris si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al periculum in mora, si rileva che il pregiudizio grave ed irreparabile patito dai ricorrenti è in re ipsa, stante la preclusione alla partecipazione al concorso semplificato FIT 2018 per il reclutamento del personale docente abilitato.

Peraltro, a supporto della domanda cautelare, giova ribadire che il concorso in parola costituisce una procedura straordinaria espressamente diretta a superare il precariato e ridurre il ricorso di contratti a termine, sicché è previsto che gran parte delle esigenze di organico nei prossimi anni saranno coperte mediante scorrimento della relativa graduatoria ad esaurimento.

Ne deriva che, nell'ipotesi di mancata ammissione a detta procedura, i ricorrenti vedrebbero gravemente compromesse le effettive chances di reclutamento entro un periodo di tempo ragionevole, con un'evidente lesione del diritto al lavoro secondo le proprie scelte, costituzionalmente garantito dall'art. 4 Cost.

Peraltro, si consideri che, ai sensi dell'art. 1, co. 131 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 vige il divieto di superamento del limite massimo di 36 mesi, anche non continuativi, per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili.

I ricorrenti, quindi, a fronte dell'anzianità sinora maturata, rischiano seriamente di veder conculcata ogni possibilità di ottenere conferimenti di incarico, con conseguente impedimento allo svolgimento della professione

31

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

per la quale si sono da tempo formati, con ingente dispendio di risorse personali ed economiche.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli-Roma, 12 aprile 2018

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

**A S.E. ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che è prossimo lo svolgimento della prova orale, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

Al riguardo, infatti, giova evidenziare che è imminente la pubblicazione del calendario di tale prova, articolata a livello territoriale nelle diverse sedi regionali, essendo il Ministero resistente tenuto a comunicare l'avviso

32

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

**E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20**

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

almeno venti giorni prima del loro espletamento ai sensi dell'art. 7 del bando concorsuale.

Ne deriva che, affinché il concorso si possa concludere in tempo utile per le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico (2018/2019), ove è previsto l'utilizzo del 100% dell'organico, la procedura si connoterà necessariamente per tempi rapidi di svolgimento.

È di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura de qua, già organizzata tenendo conto delle migliaia di domande pervenute e della articolazione regionale del concorso, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Peraltro, occorre osservare che, da ultimo, codesto on.le Tribunale ha già avuto modo di verificare la sussistenza di pressanti esigenze cautelari, ammettendo con riserva al concorso di cui è causa alcuni docenti esclusi (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, decreto monocratico n. 1776 del 24 marzo 2018).

33

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli-Roma, 12 aprile 2018

(avv. Guido Marone)»

* * * * *

ISTANZA CAUTELARE. In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia alle eccezioni sopra esposte. Per quanto concerne il *periculum in mora*, occorre rimarcare come i provvedimenti impugnati, laddove prevedono lo svolgimento di una sessione suppletiva delle prove concorsuali non aperta a tutti i candidati comunque destinatari di ordinanze cautelari, siano suscettibili di arrecare evidenti e gravi pregiudizi irreparabili a danno dei ricorrenti.

In tal modo, infatti, viene reiterata ingiustamente l'esclusione dal concorso, tuttora *in itinere* stante la necessità di consentire comunque l'ammissione con riserva ad un numero rilevante di candidati esclusi, e ciò nonostante seri, oggettivi e fondati dubbi di costituzionalità che gravano sulla procedura in parola.

Con ogni evidenza, infatti, a causa del tempo inevitabilmente necessario per pervenire alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale, il pregiudizio subito è destinato a consolidarsi, rendendo

34

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

impossibile ripristinare la sfera giuridica lesa anche nel caso di accoglimento delle istanze di tutela.

Non solo. Lo stesso Ministero resistente si vedrebbe costretto a predisporre nuovamente un'organizzazione amministrativa complessa per poter far svolgere le prova concorsuale anche ai ricorrenti, con evidenti disagi e dispendio di risorse economiche.

Di contro, l'ammissione con riserva alla sessione suppletiva ancora in corso si configura quale soluzione che, nel contemperamento delle esigenze contrapposte, è senz'altro idonea ad assicurare una reale protezione dei diritti lesi senza che sia compromessa la regolarità della procedura ed il perseguimento delle finalità pubbliche.

Nella valutazione delle esigenze cautelari, invero, non può essere tralasciata la circostanza che sia i docenti ammessi con riserva che gli odierni ricorrenti versano in condizioni assolutamente identiche sia dal punto di vista sostanziale (essendo in possesso di titolo equivalente all'abilitazione) che processuale (avendo impugnato la *lex specialis*), mentre il diverso *status* deriva paradossalmente soltanto dal momento in cui l'impugnativa è stata trattata.

P Q M

Si conclude per l'accoglimento dei motivi aggiunti e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

35

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Napoli - Roma, 19 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE
PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 56 C.P.A.**

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO**

ROMA

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi, imminenti ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti dal momento che sono imminenti le prove suppletive predisposte dall'Amministrazione resistente, dalla quale essi risultano essere stati ingiustamente esclusi.

É di tutta evidenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni.

Di contro, l'ammissione con riserva dei ricorrenti non comporterebbe alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto dell'elevato numero di candidati ammessi con riserva, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento

36

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Pertanto, considerato che, alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., l'eventuale ordinanza collegiale favorevole non potrebbe intervenire prima dell'effettuazione di tali prove e, quindi, in tempo utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio, si chiede alla S.V. Ill.ma di voler adottare le più idonee misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della Camera di Consiglio.

Napoli - Roma, 19 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 19 dicembre 2018

(avv. Guido Marone)

37

Napoli
Via L. Giordano n. 15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via Dalmazia n. 8 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Via N. Piccinni n. 65 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Palermo
Via del Fervore n. 15 - 90141
Tel. 091 982 63 20

E-mail: info@studiomarone.com
Fax 081 372 13 20